



## A. D. 1730. — Motu proprio de Benoît XIII.

Rome, Vatican, Archivio secreto, Instrumenta Miscellanea.

Début et fin d'un *Motu proprio* pontifical. Papier. Le Pape a de sa propre main signé son nom au-dessous du document. En d'autres documents de ce genre la signature du Pape se compose des mots *Fiat ut petitur*, ou *Placet motu proprio* ou des mots semblables, avec l'initiale du nom de baptême du Pape. — Il semble que le chiffre arabe 24 dans la dernière ligne (23), indiquant le jour du mois, soit aussi de la main du Pape. — Au verso du document il y a le sommaire de ce que le Pape est prié d'accorder : . . . *si degna Vostra Santità permetter' alli padri di detto convento . . . con le deroghe, preserve, et altro più diffusamente espresso nella presente cedola di Suo moto proprio*. — Ecriture italienne moderne. Voir les explications sur la lettre de S. Charles Borromée, pl. 122.

## BENEDICTUS PAPA XIII.

Motu proprio etc. Ci è stato rappresentato per parte del priore e religiosi del convento del nostr' ordine di San Domenico di Modena, e con essi e per essi dal maestro Fra Giovanni Domenico Agnani figlio di detto convento, che fin sotto li 30 Maggio 1685 Giovanna Mantovani Foresti e Filippo Foresti, suo figlio, donarono a detta loro chiesa per servizio et ornato dell' altar maggiore, che insieme di quel tempo era dedicato al detto Padre San Domenico, un tabernacolo di mole assai grande, composto di molto legno diviso in più parti, et al di fuori coperto di puro argento lavorato di peso oncie novecento settantatre, come apparisce da istrumento pubblico stipolato lo stesso giorno, nel quale da detti Foresti donanti fu dichiarato con le seguenti precise parole, che tal donazione la facevano a gloria et onore del Santissimo Sacramento e del glorioso patriarca San Domenico, avvocato de' medesimi, per esporsi sopra detto altar maggiore, dove abbia ad esser depositato il Santissimo, a di lui onore e gloria e del detto glorioso San Domenico, quando non paresse bene alli padri sudetti, coll' assenso sempre delli nominati Foresti o in loro difetto de' loro descendenti, e non altrimenti nè in altro modo, di levarlo per riporlo e custodirlo in luogo sicuro, ad effetto di meglio preservarlo, e poscia esporlo nelle feste solenni della chiesa tanto universali quanto particolari della religione Domenicana, e caso che mai si dovesse distruggere detto altar maggiore per qualche accidente e per ridurlo forse a miglior forma, allora et in tal caso intendono e vogliono essi donanti, che detto tabernacolo si debba riporre sopra l' altar maggiore, che si fabricarà in luogo dello stesso, come così li predetti padri presenti spontaneamente per essi e per li loro successori in detto convento promettono e s' obbligano di riporlo nell' accennato altar maggiore, con espressa condizione . . . . .

del presente nostro moto proprio, quale vogliamo che vaglia e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla semplice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano stati chiamati, sentiti, nè citati i predetti eredi de' sudetti Giovanna Mantovani e Filippo Foresti, il capitolo e canonici della cattedrale di detta città per l' interesse della loro cappella del Santissimo Sacramento, sostituita nella donazione di detto tabernacolo, Monsignor vescovo della medesima città esecutore deputato di detta disposizione, et altre qualisiano persone ancorchè privilegiate e privilegiatissime, ecclesiastiche, e luoghi pii, che vi avessero o pretendessero avervi qualunque interesse, non ostanti tutte e singole cose premesse, e specialmente la donazione di detto tabernacolo fatta dalli predetti Giovanna e Filippo Foresti, gl' oblighi, patti, condizioni, proibizioni, pene anche di caducità a favore di detta cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa cattedrale in caso di contravvenzione o d' inosservanza, et altri pesi e gravami risultanti dal sopra riferito istrumento, e da qualunque altra disposizione d' ogn' altro benefattore e donatore degl' altri argenti sudetti, la bolla di Pio IV. nostro predecessore *De registrandis*, la regola della nostra cancellaria *De iure quaesito non tollendo*, la disposizione de concili generali, provinciali e sinodali, e qualisiano altre costituzioni et ordinazioni apostoliche, nostre, e de' nostri predecessori, leggi civili e canoniche, statuti, riforme, stili, usi, consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto, e supplendo noi colla pienezza della nostra potestà pontificia ad ogni vizio e difetto quantunque sostanziale e formale che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena e total' esecuzione et effetto di quanto s' esprime nella presente cedola di nostro moto proprio, ampiamente et espressamente deroghiamo. Dato dal nostro palazzo apostolico Vaticano questo di 24 Gennaro 1730.

Benedictus papa XIII.